

RICHIESTA TRASFERIMENTO

Al Consiglio regionale
dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate, 1
20124 Milano

Il sottoscritto/a.....nato/ail.....,
residente in.....via.....,CAP.....
codice fiscale.....Cell.....,e-mail.....

CHIEDE

il trasferimento dall'Ordine dei giornalisti di.....all'Ordine dei giornalisti
di....., per:

- cambio di residenza,
- domicilio professionale presso.....sito in.....
via.....

data..... firma.....

Documenti da allegare:

1. fotocopia tessera professionale in tutte le sue parti,
 2. fotocopia documento d'identità e codice fiscale,
 3. Tassa trasferimento €20,00,
 4. ricevuta (in originale) del versamento della Tassa di concessione governativa di euro **168,00** sul C/C postale n° 8003 intestato alla Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative.
- Per effettuare il trasferimento, il richiedente deve essere in regola con il pagamento delle quote annuali.



Le dichiarazioni false rese all'Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato

Le dichiarazioni false rese alla P.A. costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto. Il Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 ha ribadito le disposizioni già contenute nel precedente Dpr (il n. 403 del 20 ottobre 1998) stabilendo che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contenute all'interno di un'istanza, ma ad essa collegate funzionalmente, non sia più necessaria l'autentica, ma in caso di dichiarazioni mendaci, e quindi false, si incorre in un reato con la perdita del beneficio ottenuto.

DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 75.DECADENZA DAI BENEFICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 76. NORME PENALI

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.